

## Delibera n° 2578

Estratto del processo verbale della seduta del  
**22 dicembre 2017**

**oggetto:**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. BANDO PER L'ACCESSO ALLA MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI, APPROVATO CON DGR 676/2017. SECONDA APPROVAZIONE. MODIFICHE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	assente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Gabriella DI BLAS** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visti:**

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 33 "Benessere degli animali";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione approvata con decisione della Commissione C(2017) 7706 final del 14 novembre 2017, della quale si è preso atto con propria deliberazione del 1° dicembre 2017, n. 2375 ed, in particolare, il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede la misura 14 – Benessere degli animali;

**Vista** la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

**Visto** il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73

comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, come modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73;

**Visto** il bando per l'accesso alla misura 14 "Benessere degli animali" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con propria deliberazione di data 7 aprile 2017 n. 676 e modificato con propria deliberazione del 21 aprile 2017, n. 740 e in particolare i seguenti articoli:

- 6 relativo ai beneficiari e requisiti di ammissibilità;
- 16, recante gli impegni essenziali;
- 19 recante gli impegni accessori per la tipologia di intervento 14.1 - avvio al metodo di allevamento estensivo;
- 20 disciplinante gli impegni accessori relativi all'intervento 14.2 avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione;

**Considerato** che il vincolo quinquennale al mantenimento degli interventi realizzati non è imposto dai regolamenti comunitari o dal PSR e che, pertanto, risulta ragionevole sostituirlo con uno avente carattere annuale, in coerenza anche con il carattere annuale dei pagamenti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

**Ritenuto** pertanto necessario ridurre il periodo concernente l'obbligo di mantenere gli interventi realizzati ed il rapporto minimo m2/capo, stabilendo il termine di detto impegno alla data del 15 maggio 2019;

**Ritenuto** altresì necessario:

- favorire gli operatori del settore attraverso un differimento del termine entro il quale gli stessi sono obbligati a realizzare e a mettere a disposizione le strutture e gli spazi aperti, anche in considerazione degli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati nel corso dell'ultima stagione estiva;
- modificare quindi il termine entro il quale i beneficiari devono realizzare le strutture coperte e gli spazi aperti, nonché la messa a disposizione di questi ultimi, sostituendo la data del 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda con quella del 15 maggio 2018;

**Considerato** che l'impegno a non aver condotto all'alpeggio i capi animali oggetto di domanda di sostegno nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima costituisce una condizione di accesso alla misura 14 e, in quanto tale, è già stabilita all'articolo 6 del bando come requisito di ammissibilità;

**Considerato** altresì che, analogamente a quanto sopra esposto, anche l'età dei capi animali oggetto di domanda di sostegno, compresa tra i sei e i trenta mesi, costituisce una condizione di accesso alla misura in questione e non un impegno del beneficiario e che, pertanto, detta condizione, presente tra gli impegni, deve essere invece inserita tra i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 del bando;

**Valutato** che, allo stato attuale, l'iter procedimentale di tutte le domande presentate a valere sul bando di misura 14 è tale da non determinare alcuna disparità di trattamento tra i potenziali beneficiari;

**Ritenuto** pertanto necessario, sulla base delle motivazioni sopra esposte, apportare le seguenti modifiche al sopra citato bando:

- alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole: "i capi oggetto di impegno" sono inserite le seguenti: "non hanno meno di sei mesi e più di trenta mesi d'età e";
- il punto 1), lettera c), comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "obbligo di mantenere gli interventi realizzati ed il rapporto minimo m2/capo fino al 15 maggio 2019, nonché obbligo di presentare per l'anno 2018 la domanda di pagamento per la conferma dell'impegno";
- alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: "31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2018";
- l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 20 Impegni accessori – 14.2 avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione**

1. Gli impegni accessori sono:

- a) mantenere all'alpeggio i capi impegnati per un periodo minimo di 75 giorni, tra il 1 aprile ed il 31 ottobre compresi dell'anno di presentazione della domanda;
- b) l'alimentazione degli animali, oltre al pascolamento, può essere integrata con max. 3 kg/die/capo di mangimi NO OGM.”;

**Vista** la legge regionale n. 7/2000;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

**Visto** l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore alle risorse agricole e forestali,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

**Delibera**

**1.** Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti modifiche al bando per l'accesso alla misura 14 “Benessere degli animali” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione di data 7 aprile 2017 n. 676 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso alla misura 14 - benessere degli animali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”:

**a)** alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole: “i capi oggetto di impegno” sono inserite le seguenti: “non hanno meno di sei mesi e più di trenta mesi d'età e”;

**b)** il punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: “obbligo di mantenere gli interventi realizzati ed il rapporto minimo m2/capo fino al 15 maggio 2019, nonché obbligo di presentare per l'anno 2018 la domanda di pagamento per la conferma dell'impegno”;

**c)** alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: “31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda” sono sostituite dalle seguenti: “15 maggio 2018”;

**d)** l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 20 Impegni accessori – 14.2 avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione**

1. Gli impegni accessori sono:

- a) mantenere all'alpeggio i capi impegnati per un periodo minimo di 75 giorni, tra il 1 aprile ed il 31 ottobre compresi dell'anno di presentazione della domanda;
- b) l'alimentazione degli animali, oltre al pascolamento, può essere integrata con max. 3 kg/die/capo di mangimi NO OGM.”.

**2.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE